SENTENZA N.159/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73815** R.G., su ricorso depositato in data 4.1.2023 da **(omissis)**, (c.f. (omissis)rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Auriemma con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avv.giuseppeauriemma@pecavvocaticassino.it

contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale dell'Esercito n. 186, rappresentato e difeso dai propri dipendenti dott.ssa Antonella Isola e dott.ssa Chiara Mignemi (pec: previmil@postacert.difesa.it);

Visti l'atto introduttivo del giudizio, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio del Ministero della Difesa mediante comparsa del 15.7.2024.

FATTO

- In data 5.4.2019, il Caporal Maggiore Capo Scelto (E.I.) (omissis) presentava istanza con la quale chiedeva, contestualmente, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità sofferta;

- in data 15.6.2021 la Commissione Medica di Verifica di Napoli, con verbale mod. BL/B n. 34986, giudicava il richiedente affetto dalla infermità: "*esiti di orchifuniculectomia sin per neoplasia testicolo*" ritenendola ascrivibile alla Tabella A, categoria VIII;

- successivamente il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. 72817/2021 reso nell'adunanza n. 2841 del 14.4.2022, riteneva l'infermità sopra citata non dipendente da fatti di servizio;

- in data 30.5.2022, l'Amministrazione, a seguito di ulteriore documentazione prodotta dall'interessato, chiedeva il riesame del parere n. 72817/2021 del 14.4.2022;

- successivamente il Comitato di Verifica, con parere di riesame n. 82772/2022 reso nell'adunanza n. 2977 del 5.7.2022 confermava l'infermità sopracitata non dipendente da fatti di servizio;

- in conformità al parere emesso dal Comitato di Verifica il Ministero della Difesa con il decreto n. 2983, del

3.8.2022 confermava la non dipendenza da causa di servizio e respingeva l'istanza presentata;

- ritenendosi leso, con successivo ricorso giurisdizionale, (omissis) adiva questa Corte per l'annullamento del decreto M_D A934676 CSE2022 0002983 2022-08-03, posizione n. 611860/D, emesso dal Ministero della Difesa, ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del futuro riconoscimento di pensione privilegiata con ascrivibilità della menomazione all'integrità fisica alla tab. A, cat. 6, misura max, d.p.r. n. 834/1981, e con diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio del 5.4.2019, oltre arretrati; il tutto con vittoria di spese;

- con comparsa del 15.7.2024, costituendosi in giudizio il Ministero della Difesa pregiudizialmente eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo vertendo il ricorso in esame sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo senza che venissero mai in rilievo profili attinenti al rapporto pensionistico; in via preliminare, chiedeva l'estensione del contraddittorio processuale anche al Ministero dell'Economia per il ruolo consultivo ricoperto dal

Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella vicenda in esame; nel merito, domandava il rigetto della pretesa essendo le censure relative al diniego della dipendenza da causa di servizio e tutte le generiche doglianze avverso il provvedimento dell'Amministrazione prive di pregio; il tutto con vittoria di spese di lite;

- alla pubblica udienza del 4.9.2024, presente soltanto l'avv. Rosa Pone, per delega orale dell'avv. Giuseppe Auriemma per il ricorrente, la quale ha chiesto apposita CTU medica ai fini del riconoscimento di pensione privilegiata;

- con ordinanza n. 100/2024, dell'11.9.2024, questo Giudice incaricava la ASL NA 1 Centro della formulazione di un parere medico-legale al fine di accertare la *"dipendenza da causa di servizio, anche sotto il profilo concausale, della infermità "esiti di orchifuniculectomia sin per neoplasia testicolo", a carico di (omissis), quale presupposto necessario per il futuro riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato. In caso affermativo, indicare relativa categoria di ascrizione"*;

- in data 8.5.2026, l'incaricato organo peritale provvedeva a trasmettere a questa Sezione il richiesto parere medico;

- all'odierna pubblica udienza, presente soltanto l'avv. Giuseppe Auriemma per il ricorrente il quale, nel

riportarsi agli esiti della CTU medico-legale che ha rilevato il nesso causale tra servizio prestato e malattia, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con attribuzione delle spese di lite in capo al procuratore antistatario;

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio verte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle descritte patologie a carico dell'odierno ricorrente quale presupposto per il futuro riconoscimento di pensione privilegiata con ascrivibilità della menomazione all'integrità fisica alla tab. A, cat. 6, misura max, d.p.r. n. 834/1981, nonché per la corresponsione dell'equo indennizzo.

2. Per quanto concerne la domanda relativo all'equo indennizzo, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice amministrativo.

Per costante giurisprudenza, infatti, "*l'equo indennizzo trova il suo fondamento nella disciplina del rapporto di impiego, non in quello previdenziale, con la conseguenza che la controversia ad esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione*" (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 6997/2010; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 892/2016; Sez. Giur. Campania, sent. n. 71/2022; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 105/2022).

3. In relazione all'altra domanda proposta nel ricorso, finalizzata all'accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione della futura attribuzione di pensione privilegiata, facendo seguito all'ordinanza n. 100/2024, dell'11.9.2024, la ASL NA 1 Centro in data 8.5.2026 depositava presso la Segreteria di questa Sezione il richiesto parere medico – legale.

L'incaricato organo peritale, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente in data 27.1.2025 ed esaminato tutta la documentazione, amministrativa e sanitaria, in atti formulava le seguenti osservazioni:

"*Vista la sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria pubblicata il 7.10.2025 ed identificata con il numero 0015/2025 (...) che stabilisce la criteriologia medico legale per gli accertamenti di dipendenza da causa di servizio in casi analoghi;*

vista la visita dell'AOU Federico II dell'11.1.2024 che pone diagnosi di sarcoma testicolare e vista la relazione datata 20.2.2025 della AOU Federico II che riporta la diagnosi di sarcoma testicolare e la necessità di follow up decennale a decorrere dall'intervento del 13.2.2019 di orchifunicolectomia sinistra;

visto il verbale n. 34986 del 15.6.2021 della CMV di Napoli;

visti i pareri del CVCS (…) Adunanza n. 2841 del 14.4.2022 e della Adunanza n. 2977 del 5.7.2022;

visto il foglio matricolare del dipendente che ha svolto attività in Kosovo (2001 e 2002) ed Afghanistan (2012);

considerato l'esame obiettivo condotto in corso di visita medico legale, ritiene che l'infermità sia SI dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Tabella A VIII categoria con decorrenza dal 13.2.2019"

4. Le valutazioni compiute dall'organo peritale – cui integralmente si ritiene di aderire - risultano in questa sede del tutto condivisibili in quanto prive di vizi logici e supportate da esauriente e congrua motivazione non potendo peraltro desumersi dalla documentazione in atti e da quanto dedotto ed eccepito dalla Amministrazione convenuta altri elementi idonei a radicare un diverso ed alternativo convincimento.

5. Per tutte le ragioni illustrate, con riferimento alla domanda di equo indennizzo, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice amministrativo.

Per il resto, in accoglimento del ricorso, si riconosce in favore dell'odierno ricorrente, a decorrere dal 13.2.2019, la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*esiti di orchifuniculectomia sin. per neoplasia testicolo*", ai fini del

futuro riconoscimento di pensione privilegiata VIII cat., tab. A.

Assorbita ogni altra questione.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in qualità di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Con riferimento alla domanda di equo indennizzo, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo;

2. Per il resto, accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva;

3. Liquida, in favore dell'avvocato antistatario di parte ricorrente e a carico del Ministero della Difesa, le spese di lite nella complessiva misura di euro 650,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8 giugno 2026.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 17.06.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale